

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Provinciale Genio Civile Salerno – **Decreto dirigenziale n. 112 del 8 marzo 2010 – Comune di Capaccio - Revoca del Decreto Dirigenziale n. 229 del 24.05.2006 ed emissione nuovo Decreto Dirigenziale per la concessione di un isolotto, specchio d'acqua ed un'area golenale di complessivi mq. 380,00, posti in sinistra idraulica del fiume Capo di Fiume, alla localita' Licinella, individuati in catasto al fg. 52, prospicienti la particella n. 94, ad uso ormeggio unita' da diporto. Ditta "Servizio barche la Rosa dei Venti" di Gregorio Mario - Prat. 2174 BD**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che in data 24.05.2006 questo Settore emetteva il Decreto Dirigenziale n. 229 avente come oggetto: *Comune di Capaccio - Concessione di uno specchio d'acqua alla foce del fiume Capo di Fiume, località Licinella, di superficie mq. 160,00, ad uso ormeggio unità da diporto, per il periodo Maggio-Settembre;*
- Che tale atto fu registrato in data 01.06.2006 all'Ufficio del Registro di Agropoli, n. 747 serie 3a, dalla ditta concessionaria sig. Gregorio Mario nato a Salerno il 31.05.1962 e residente a Capaccio in via G. Leopardi n. 87, C.F. GRG MRA 62E31 H703X, titolare dell'impresa individuale "Servizio barche la Rosa dei Venti", P.I. 04153850658, esercitante l'attività di noleggio unità da diporto, con sede in Capaccio alla via G. Leopardi n. 87;
- Che con istanza del 16.06.2009, acquisita agli atti di questo Settore in data 17.06.2009 prot. n. 533284, il sig. Gregorio Mario, in qualità di titolare dell'Impresa individuale "Servizio barche la Rosa dei Venti" ha avanzato richiesta di ampliamento dell'originaria area di mq. 160,00 concessa con il suddetto Decreto Dirigenziale, per una maggiore superficie di mq. 220,00 illustrando con elaborati grafici la nuova situazione dei luoghi e dei cespiti demaniali richiesti consistenti in un isolotto di mq 202,00, uno specchio d'acqua di mq. 125,50 ed un'area golenale di mq. 52,50 per complessivi mq. 380,00;
- Che dalla visita di sopralluogo effettuata da funzionario di questo settore si è rilevato che l'attuale stato dei luoghi, così come precedentemente illustrato, non corrisponde a quello descritto negli elaborati facenti parte del suddetto decreto di concessione in quanto il fiume Capo di Fiume ha modificato nel tempo il suo percorso. E' emersa inoltre la possibilità, dal punto di vista idraulico, di aderire alla richiesta avanzata dalla ditta per la concessione dell'area di complessivi mq. 380,00 come sopra descritta;
- Che in ragione di quanto sopra non sussistono più le condizioni che hanno determinato la concessione dell'originario cespite demaniale e pertanto, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241 e s. m. e i., ricorrono i presupposti per la revoca del Decreto Dirigenziale n. 229 del 24.05.2006;
- Che è stato definito il valore dell'area in regime di libero mercato relativamente a proprietà di terzi limitrofe a quella demaniale richiesta, dal quale è scaturito un canone annuo di € 189,60 con decorrenza 01.01.2006, da chiedere alla ditta per la concessione di detti cespiti demaniali;

NICO DEL "parco vanvitelli S.p.a. ha chiesto la concessione di un tratto di canaletta in disuso di mq. 150 situata tra la proprietà della richiedente e la strada provinciale. in catasto al fg. 7 tra la part. n. 905 e la stra

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento dei canoni dovuti a decorrere dall'anno 2006, codice tariffa 1518, dell'importo complessivo di € 794,31, con versamenti eseguiti sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria;
- Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento del deposito cauzionale, codice tariffa 1519, dell'importo di € 344,72, pari al doppio dell'indennità base iniziale, con versamenti eseguiti sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria;
- Che il sig. Gregorio Mario ha presentato autocertificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell' 08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la Legge n. 241 del 07.08.1990;
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. del 12.10.2000, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 15.03.1997, nonché

dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;

- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000 con la quale il Genio Civile di Salerno veniva delegato per l'emissione dei Decreti di Concessione in materia di opere idrauliche;
- la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2010;
- la Delibera di G. R. n. 92 del 09.02.2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate di:

- revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241 e s. m. e i., il Decreto Dirigenziale n. 229 del 24.05.2006 emesso da questo Settore e registrato all'Ufficio del Registro di Agropoli (SA) il 01.06.2006, n. 747 - serie 3a;

- rilasciare all'Impresa individuale "Servizio barche la Rosa dei Venti", P.I. 04153850658, esercitante l'attività di noleggio unità da diporto, con sede in Capaccio alla via G. Leopardi n. 87, titolare sig. Gregorio Mario nato a Salerno il 31.05.1962 e residente a Capaccio in via G. Leopardi n. 87, C.F.GRG MRA 62E31 H703X, la concessione, per il periodo maggio-settembre di ciascun anno, dei seguenti cespiti demaniali:

1. isolotto di mq. 202,00, specchio d'acqua di mq. 125,50, area golenale di mq. 52,50 posti in sinistra idraulica del fiume Capo di Fiume, alla località Licinella, individuati in catasto del Comune di Capaccio al fg. 52, prospicienti la particella n. 94.

Art.1 – i cespiti demaniali in argomento di superficie complessiva mq. 380,00, così come individuati sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, sono dati in concessione nello stato in cui si trovano per uso ormeggio unità da diporto;

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni delle sponde del corso d'acqua;

La ditta richiedente è autorizzata a:

- c) eliminare le erbe infestanti presenti sull'area concessa;
- d) realizzare sull'isolotto concesso una piccola tettoia a forma esagonale, così come illustrata sui grafici trasmessi, costituita interamente da elementi in legno, con montanti semplicemente infissi nel terreno, da rimuovere alla fine di Settembre di ciascun anno.

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2009 e scadenza il 31.12.2014. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che, per l'anno 2009 è fissato in € 204,36 comprensivo di aggiornamento ISTAT + 10% Imposta Regionale, codice tariffa 1518, e sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 344,72, codice tariffa 1519, corrisposto dalla ditta è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della stessa, al rilascio dei cespiti demaniali previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali congruagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno sul C/C n° 21965181, codice tariffa 1518, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area data in concessione, qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che durante il periodo di concessione, per qualsiasi motivo, la superficie dell'area venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione del terreno concesso all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione;

Art.16 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sul terreno concesso, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. - OO. PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Al Comune di Capaccio;
- Al Corpo Forestale dello Stato di Capaccio;
- Alla ditta "Servizio barche La rosa dei Venti" di Gregorio Mario.

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Di Muoio